



Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno

del 16 agosto 2019

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione 2019-I-11 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

ordina:

Art. 1

Il regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno², nel tenore approvato il 29 maggio 2019³ dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2020 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

RS 747.224.131

¹ RS 747.201

² Il testo del regolamento non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ Il testo di questa versione non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 2

Sono abrogati il regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio 1994⁴ nonché tutte le prescrizioni temporanee che lo completano.

Art. 3

¹ I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione del regolamento del 29 maggio 2019⁵ per l'ispezione dei battelli del Reno.

² L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1.06.

Art. 4

Per l'attività dei Porti Renani Svizzeri si applica il vigente regolamento relativo agli emolumenti.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

16 agosto 2019

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

⁴ RU **1994** 1778, **1995** 3938, **1996** 3435, **1997** 676, **1998** 1475, **2000** 2211 2213, **2001** 2449 2481, **2002** 3074 3075 3077, **2003** 381, **2004** 1365 2969, **2005** 4689, **2008** 707 1633 4087 6003, **2009** 1273, **2010** 3405 3407, **2011** 1257 1261, **2014** 699 727, **2015** 369 2365, **2016** 311 527, **2017** 671 3711, **2018** 2683

⁵ Il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e pre-scrizioni > Accordi internazionali > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de visite des bateaux du Rhin (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.